

Bruxelles, 3 giugno 2016
(OR. en)

9336/16

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 343
ANTIDISCRIM 30
JAI 476
MI 369
FREMP 87**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9332/16 SOC 342 ANTIDISCRIM 29 JAI 475 MI 368 FREMP 86
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delegazione ha mantenuto una riserva generale, mentre altre continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione.

Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, MT, PL e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Ulrike Lunacek (AT/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dal neoeletto Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA DEI PAESI BASSI

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta³, concentrandosi sull'interazione tra la proposta di direttiva e la proposta di atto europeo sull'accessibilità⁴, nonché su una serie di altre questioni. Le proposte redazionali della presidenza⁵ sono state accolte complessivamente con favore dalla Commissione e dalle delegazioni quale passo nella giusta direzione. La discussione può essere riassunta come segue:

a) Direttiva sulla parità di trattamento e atto europeo sull'accessibilità

La Commissione ha rammentato che le due proposte sono strumenti separati e che ognuna ha la propria base giuridica. Fondata sull'articolo 19 TFUE, la proposta di direttiva sulla parità di trattamento vieterebbe le discriminazioni, anche prevedendo accessibilità e soluzioni ragionevoli nei confronti di persone con disabilità, in linea con la normativa esistente, come la direttiva 2000/78/CE. Fondata sull'articolo 114 TFUE, la proposta di atto europeo sull'accessibilità faciliterebbe lo scambio di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, contribuendo così ad attuare l'UNCRPD in modo efficiente, mediante l'introduzione di norme di accessibilità armonizzate. In altri termini, entrambe le proposte affrontano la questione dell'accessibilità, sebbene in modi diversi: la direttiva sulla parità di trattamento introdurrebbe un principio generale di non discriminazione che sarebbe applicabile all'ampia gamma di beni e servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, mentre l'atto europeo sull'accessibilità stabilirebbe requisiti dettagliati di accessibilità per beni e servizi specifici contenuti in un elenco definito.

³ Riunioni del 15 aprile e del 24 maggio.

⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (doc. 14799/15).

⁵ Cfr. documenti 7550/16 e 8319/16.

La Commissione ha ricordato che, in base all'attuale progetto risultante dai lavori in sede di Consiglio nel corso di varie presidenze, l'articolo 4 (accessibilità) e dell'articolo 4 bis (soluzioni ragionevoli) non si applicherebbero "qualora la normativa dell'Unione europea preveda norme o specifiche dettagliate in materia di accessibilità [...] per quanto riguarda particolari beni o servizi" e che l'atto europeo sull'accessibilità costituirebbe precisamente siffatta normativa dell'Unione; pertanto, le disposizioni in materia di accessibilità contenute nella direttiva sulla parità di trattamento non sarebbero applicabili ai prodotti e ai servizi disciplinati dall'atto europeo sull'accessibilità. Ad esempio, il commercio elettronico sarebbe disciplinato dall'atto europeo sull'accessibilità e pertanto non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva sulla parità di trattamento, mentre un negozio fisico non sarebbe disciplinato dall'atto europeo sull'accessibilità, ma rientrerebbe nel campo d'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento.

La Commissione ha precisato inoltre che l'esclusione della *lex specialis* che figura nell'attuale testo dell'articolo 4, paragrafo 9 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, era formulata in termini generali, adottando un approccio più dinamico e lungimirante rispetto ad un elenco di riferimenti incrociati a norme o specifiche esistenti dell'UE.

Ad ogni modo, la Commissione, nell'invitare a compiere progressi nei negoziati, ha sottolineato che, vista la netta distinzione tra le due proposte, ognuna può essere negoziata in modo indipendente, senza attendere un accordo sull'altra.

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha inserito un nuovo considerando in cui si chiarisce che le norme o specifiche dettagliate in materia di accessibilità o di soluzioni ragionevoli previste dal diritto dell'UE dovrebbero prevalere sulla direttiva in materia di parità di trattamento, le cui disposizioni in materia di accessibilità o di soluzioni ragionevoli non dovrebbero, rispettivamente, applicarsi in tali casi (considerando 19 *sexies*). Tuttavia, talune delegazioni hanno espresso timori che ciò possa compromettere la protezione contro la discriminazione. La presidenza ha concluso che occorre discuterne ulteriormente.

Una delegazione ha inoltre chiesto se l'articolo 4, paragrafo 9, si applichi nei casi in cui l'UE abbia competenza in materia di norme tecniche particolareggiate per quanto riguarda particolari beni o servizi e abbia già esercitato tale competenza, anche se non in modo tale da riguardare questioni relative all'accessibilità. Secondo la delegazione in questione, ciò potrebbe dar luogo ad incertezza giuridica, poiché imporrebbe agli Stati membri l'obbligo di adottare le proprie norme in materia di accessibilità in settori di competenza dell'UE.

La Commissione ha riconosciuto l'esigenza di ulteriori discussioni sull'interazione tra la direttiva sulla parità di trattamento e l'atto europeo sull'accessibilità, anche per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva e in relazione alla nozione di "onere sproporzionato" che figura in entrambe le proposte.

b) Onere della prova (articolo 8, paragrafo 6)

In generale, la proposta di direttiva prevede che non spetti alla parte attrice provare che una discriminazione ha avuto luogo, ma alla parte convenuta dimostrare l'insussistenza di tale affermazione (inversione dell'onere della prova). Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha chiarito l'articolo 8, precisando che l'inversione dell'onere della prova non si applicherebbe alla confutazione della presunzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b). In altre parole, una parte attrice che intenda contestare una disparità di trattamento che ai sensi della direttiva si presume sia non discriminatoria, dovrebbe dimostrare che tale presunzione errata. Alcune delegazioni hanno tuttavia espresso perplessità, mettendo in guardia sul fatto che l'approccio proposto rischia di rendere inconfutabili le eccezioni.

c) Riferimento alla giurisprudenza recente (considerando 12 bis)

La presidenza ha introdotto un riferimento alla causa C-83/14 come esempio di giurisprudenza recente in materia di discriminazione per associazione. Una delegazione non ha potuto appoggiare questa aggiunta, in quanto la causa riguardava una discriminazione per motivi di origine etnica o razziale anziché i motivi oggetto della proposta di direttiva. La Commissione ha comunque accolto favorevolmente il riferimento alla causa C-83/14, poiché chiariva la nozione di discriminazione per associazione: in tale causa la Corte di giustizia dell'UE ha constatato che una persona che aveva subito una discriminazione per il fatto di vivere in un quartiere in prevalenza Rom aveva diritto a protezione ai sensi della direttiva 2000/43/CE, anche se la persona stessa non si identificava né era percepita come Rom. La direttiva in questione offriva protezione contro una *discriminazione sulla base di un motivo specifico*: invece di limitarsi a tutelare un determinato gruppo etnico, essa tutelava anche una persona *associata* a tale gruppo.

d) Competenze degli organismi di parità (considerando 27 e articolo 12, paragrafo 3)

La presidenza ha modificato il considerando 27 e l'articolo 12, paragrafo 3, di modo che l'organismo o gli organismi di parità di cui all'articolo 12, paragrafo 3 abbiano competenza anche per i settori disciplinati dalla direttiva 2000/78/CE (occupazione e condizioni di lavoro). La Commissione e alcune delegazioni hanno appoggiato tale proposta. Alcune delegazioni, tuttavia, pur concordando con l'obiettivo della modifica, hanno ritenuto che il cambiamento proposto equivarrebbe a modificare la direttiva 2000/78/CE.

e) Riferimento alla "progettazione universale" (considerando 2)

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha introdotto un riferimento al fatto che l'UNCRPD offre una definizione di "progettazione universale". Alcune delegazioni hanno espresso perplessità sulla modifica.

f) Termine per la presentazione della relazione (articolo 16)

La presidenza ha inoltre proposto di prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono presentare una relazione sull'applicazione della direttiva da uno a *due anni* dopo l'attuazione. La Commissione ha proposto di rivedere il calendario della presentazione delle relazioni al termine dei negoziati.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

Sono necessarie ulteriori discussioni sulle questioni summenzionate, ivi comprese le disposizioni in materia di disabilità e l'interazione tra la direttiva sulla parità di trattamento e l'atto europeo sull'accessibilità, nonché su una serie di altre questioni in sospeso, tra cui:

- la portata generale, dal momento che talune delegazioni sono contrarie all'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nell'ambito di applicazione;
- i restanti aspetti riguardanti la ripartizione delle competenze e la sussidiarietà; nonché
- la certezza del diritto in relazione agli obblighi che sarebbero stabiliti dalla direttiva.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 7957/16 e 9332/1/16 REV 1⁶.

IV. CONCLUSIONE

Durante la presidenza dei Paesi Bassi sono stati compiuti progressi evidenti in merito alle questioni discusse. Ciononostante, sono senz'altro necessari ulteriori lavori prima di poter raggiungere la necessaria unanimità.

⁶ Il testo consolidato è disponibile nel doc. 9729/16.